STUDIO LEGALE Pandolfini
ASSISTENZA LEGALE IMPRESE

LEGAL NEWSLETTER-APRILE 2022

INDICE:

- **Contratto di agenzia: quali sono gli obblighi dell'agente e del preponente?**
- **Il conflitto di interessi degli amministratori di S.r.l.**
- **E-commerce: come mettere in sicurezza un sito web ed evitare rischi legali**
- **Contratti internazionali: come ridurre il rischio di pagamento**
- **La cessione di azienda: il trasferimento dei crediti e dei debiti**

Contratto di agenzia: quali sono gli obblighi dell'agente e del preponente?

Gli obblighi delle parti di un contratto di agenzia (agente e preponente) sono previsti, oltre che dalle norme del Codice civile sull'agenzia (articoli 1742 e ss.), dagli accordi economici collettivi e dalla direttiva comunitaria n. 653 del 1986. Tuttavia, ad eccezione delle norme imperative contenute in tali fonti, la maggior parte della regolamentazione di tali obblighi è frutto dell'autonomia privata, cioè è predisposta dalle parti stesse nel contratto di agenzia (contratto che di conseguenza deve essere redatto molto attentamente). Gli obblighi principali dell'agente sono: a) fornire informazioni (generiche e specifiche); b) svolgere attività promozionale; c) attenersi alle istruzioni del preponente; d) obblighi accessori (come incassare i crediti). Gli obblighi principali del preponente previste dalla legge sono: a) mettere a disposizione dell'agente la documentazione; b) procurare all'agente le informazioni necessarie; c) informare l'agente circa l'accettazione, rifiuto o mancata esecuzione dell'affare; d) corrispondere all'agente le provvigioni. A tali obblighi (che

possono essere variamente modulati nel contratto) si possono aggiungere ulteriori obblighi contrattuali.

LEGGI L'ARTICOLO

Il conflitto di interessi degli amministratori di S.r.l.

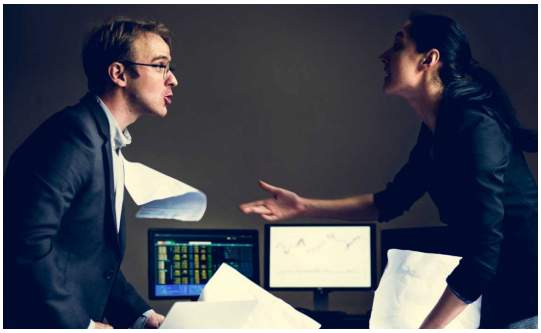

L'art. 2475-ter c.c. prevede una disciplina del conflitto di interessi degli amministratori di S.r.l. autonoma e diversificata rispetto a quanto previsto per le S.p.a. Al primo comma, la norma prevede l'annullabilità, su domanda della società, dei contratti conclusi dagli amministratori rappresentanti in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la società medesima, purché il conflitto fosse conosciuto o riconoscibile dal terzo. Al secondo comma, la norma dispone l'impugnabilità, entro novanta giorni, da parte degli amministratori e, ove esistenti, del collegio sindacale o del revisore, delle decisioni assunte dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora esse le cagionino un danno patrimoniale, con salvezza dei diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. Analizziamo i presupposti applicativi di tali norme.

LEGGI L'ARTICOLO

E-commerce: come mettere in sicurezza un sito web ed evitare rischi legali

L'E-commerce (o commercio elettronico) è in costante crescita, in Italia come nel mondo. Ma gli operatori non sempre hanno adeguata conoscenza e consapevolezza delle normative vigenti in tema di e-commerce e i rischi legali a cui possono andare incontro in caso di mancata o insufficiente ottemperanza alle stesse. La normativa che regolamenta il commercio elettronico (ovvero essenzialmente il D.lgs. n. 70/2003 e il Codice del Consumo) prevedono infatti una serie di precise informazioni che devono essere contenute nel sito web attraverso cui viene esercitata l'attività di e-commerce, a tutela del consumatore. L'inottemperanza delle aziende di e-commerce a tali prescrizioni può causare sanzioni anche gravi che vengono irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM). È quindi di fondamentale importanza per le imprese che operano nell'e-commerce, allo scopo di regolamentare in modo ottimale i rapporti con gli acquirenti ed evitare sanzioni o comunque rischi legali, predisporre le condizioni generali di contratto di vendita on line (terms and conditions), rivolgendosi ad uno studio legale specializzato. Inoltre, occorre prestare attenzione anche alle varie

normative dei paesi esteri in cui risiedono gli acquirenti, che si applicano essendo poste a tutela dei consumatori. Infine, le imprese che operano on line devono conformarsi alla normativa sulla privacy, introdotta dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

LEGGI L'ARTICOLO

Contratti internazionali: come ridurre il rischio di pagamento

Una delle problematiche più rilevanti delle vendite all'estero è l'individuazione dello strumento di pagamento più sicuro per l'esportatore italiano. Questa problematica è ovviamente ben presente anche negli scambi interni, ma nelle operazioni commerciali internazionali assume un'importanza ancora maggiore, dato che la vendita di merci e/o di servizi a compratori esteri comporta rischi supplementari e di maggiore entità rispetto a quelli che solitamente si incontrano in ambito nazionale. E' quindi essenziale che il venditore italiano stabilisca in anticipo i termini di pagamento più opportuni in relazione al caso specifico, in modo da minimizzare il rischio di mancato o ritardato pagamento. Gli elementi essenziali che l'operatore italiano deve stabilire con la controparte estera sono: la tempistica del pagamento; il luogo e la moneta di pagamento; lo strumento di pagamento (bonifico bancario; assegni, effetti cambiari, incasso documentario, credito documentario); le garanzie in caso di mancato pagamento.

LEGGI L'ARTICOLO

La cessione di azienda: il trasferimento dei crediti e dei debiti

Ai sensi dell'art. 2559 c.c., il cessionario dell'azienda subentra automaticamente nei crediti relativi all'azienda ceduta. In deroga alla disciplina generale sulla cessione dei crediti, la cessione è efficace nei confronti dei terzi debitori con l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento d'azienda; tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. Ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'acquirente risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta in solido con il cedente se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Le parti possono escludere il trasferimento dei debiti in capo al cessionario, ma tale pattuizione non ha effetto nei confronti dei terzi creditori; pertanto, il cessionario deve cautelarsi con idonee garanzie. In concreto i creditori incontrano notevoli difficoltà nel far valere la corresponsabilità del cessionario, sia perché non è agevole dimostrare che il debito risulta dai libri

contabili obbligatori, sia perché la giurisprudenza prevalente interpreta la norma di cui all'art. 2560 c.c. in modo rigido.

LEGGI L'ARTICOLO

Studio Legale Pandolfini

Largo De Benedetti, 4 - 20124 Milano

Tel. 02 36522961

E-mail: info@studio-pandolfini.it

www.assistenza-legale-imprese.it

Ricevi questa email perchè ti sei iscritto alla nostra newsletter.

Unsubscribe

Le informazioni contenute nella presente newsletter hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale. Le considerazioni ed opinioni di seguito riportate non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un(né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

SENT BY mailer lite